



Città dell'Aquila

Comune dell'Aquila POLIZIA MUNICIPALE



Registro Ordinanze della P.M. N° 280 del 29/12/2012

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni a ridosso del capodanno si possono verificare episodi di disturbo e turbativa alla quiete delle persone ed il danneggiamento a cose mediante lo sparo di petardi e simili artifici esplodenti, nonché l'accensione di fuochi;

RILEVATO che tali comportamenti turbano l'ordinato svolgimento della vita cittadina, che potrebbero creare pericolo per l'incolumità delle persone, nonché causare il danneggiamento di monumenti e beni pubblici in genere;

VISTA la L.689/81

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S.

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 " Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

ORDINA

Il divieto su tutto il territorio comunale, a partire dalle ore 01.00 del 30 dicembre 2012, fino alle ore 24.00 del 02 gennaio 2012, di usare o portare con sé, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, materiale esplodente, accendere fuochi, fare esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti.

DD

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n.50 convertito con Legge 20 maggio 2003 n.116, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di Euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto.

La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste.

Le prescrizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità a decorrere dalle ore 01,00 del 30 dicembre 2012 fino alle ore 24,00 del 2 gennaio 2013.

La presente Ordinanza, oltre ad essere affissa all'albo Pretorio del Comune di L'Aquila, è notificata ai seguenti destinatari:

- Prefettura di L'aquila;
- Questura di L'Aquila;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di L'Aquila;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L'Aquila;
- Ufficio stampa del Comune di L'Aquila.



IL SINDACO
Dott. Massimo Gialente

PA

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n.50 convertito con Legge 20 maggio 2003 n.116, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di Euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto.

La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste.

Le prescrizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità a decorrere dalle ore 01,00 del 30 dicembre 2012 fino alle ore 24,00 del 2 gennaio 2013.

La presente Ordinanza, oltre ad essere affissa all'albo Pretorio del Comune di L'Aquila, è notificata ai seguenti destinatari:

- Prefettura di L'aquila;
- Questura di L'Aquila;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di L'Aquila;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L'Aquila;
- Ufficio stampa del Comune di L'Aquila.



IL SINDACO
Dott. Massimo Gialente